ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO

-DOMANDE DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO-

- GIUDIZI IN AMBITO CIVILE -

VADEMECUM

*** * * ***

Al fine di agevolare la redazione e la deliberazione delle istanze di ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, ferme le fondamentali indicazioni del D.P.R. 115/2002, è stato predisposto questo breve *vademecum*.

▪ COS'È IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Patrocinio a Spese dello Stato è un istituto giuridico disciplinato dal D.P.R. 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo stabilito dalla Legge di essere difeso gratuitamente, e quindi di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un Avvocato/a senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali.

▪ PER QUALI GIUDIZI PUÒ ESSERE RICHIESTO

Il Patrocinio a Spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, penali, amministrativi, contabili o tributari, sia già pendenti che da instaurarsi.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio; tuttavia, se la parte ammessa risulta soccombente, non può utilizzare il beneficio ottenuto per proporre l'impugnazione.

▪ COMPETENZA DEL C.O.A. DI VITERBO

Il C.O.A. di Viterbo è competente a deliberare e concedere l'ammissione provvisoria al beneficio nei giudizi avanti il Tribunale Civile di Viterbo e l'Ufficio del Giudice di Pace Civile di Viterbo.
Il Consiglio, valutata la non manifesta infondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento che viene poi trasmesso in copia all'interessato, al Giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
Diversamente, in caso di provvedimento di rigetto o di inammissibilità, la domanda può essere proposta al magistrato competente per il giudizio.

▪ CHI PUÒ RICHIEDERLO

In ambito civile può essere richiesto dal cittadino italiano o comunitario, dal cittadino straniero regolarmente soggiornante, dall'apolide (anche non residente in Italia), dallo straniero nei procedimenti ex D.LGS. 28

gennaio 2008 n. 25, e dagli Enti e le Associazioni che non perseguono scopi di lucro e che non esercitano attività economiche.

N.B. Nel solo ambito dei procedimenti penali può richiederlo l'indagato, imputato, condannato, offeso dal reato o danneggiato che intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda.

L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

▪ LIMITI REDDITUALI PREVISTI DALLA LEGGE

Per essere ammessi al beneficio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 12.838,01 (G.U. 130 del 06.06.2023); pertanto, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.

Se l'interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante; si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Le condizioni devono sussistere al momento della domanda e permanere in capo all'interessato/a per tutta la durata del processo; se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al Patrocinio, la parte ammessa è tenuta a darne immediata dichiarazione nel corso del giudizio.

N.B. Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad € 1.032,91 per ognuno degli altri componenti il nucleo familiare.

▪ REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le istanze dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente mediante accesso alla piattaforma "Riconosco", raggiungibile al link **https://riconosco.dcssrl.it/** attraverso il sito istituzionale Ordine degli Avvocati di Viterbo | Sito Ufficiale | Ordine Avvocati di Viterbo (ordineavvocativiterbo.it).

Una volta effettuato l'accesso, utilizzando le credenziali già in possesso degli iscritti, si dovrà accedere alla sezione "Altri servizi" e poi "Gratuito Patrocinio".
Per la presentazione della domanda è indispensabile:

- generare l'istanza, previa compilazione di ogni campo richiesto;
- salvare l'istanza compilata nell'archivio delle istanze;
- accedere all'archivio istanze per avviare il download del file .pdf della domanda;
- stampare il file .pdf così generato, facendolo sottoscrivere all'istante;
- caricare tra i documenti l'istanza firmata alla voce "istanza sottoscritta" (non è richiesta la firma digitale del file da parte dell'Avvocato/a).

Si rammenta che non è possibile ovviare a tale procedimento caricando come "istanza sottoscritta" una scansione del vecchio modulo cartaceo, non più in uso, né redigendola autonomamente.
Inoltre, nel caso in cui si debba inoltrare la domanda quale curatore speciale, A.D.S., tutore oppure genitore esercente la responsabilità genitoriale, sarà necessario redigere l'istanza con i dati del minore, del beneficiato o del tutelato e la sottoscrizione dovrà essere effettuata dall'Avvocato/a oppure dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, avendo cura di aggiungere la dicitura *"nella qualità di…"*.
Ne caso in cui si presenti l'istanza in favore di Ente o Associazione che non persegua scopo di lucro e non eserciti attività economica, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.
L'istanza può essere presentata direttamente e personalmente presso la segreteria del C.O.A. dall'avente diritto, solamente nel caso in cui non abbia già conferito mandato ad un/una Avvocato/a; a seguito dell'ammissione, l'avente diritto potrà nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntato dal Consiglio degli Ordini degli Avvocati.
N.B. Nel solo ambito dei procedimenti penali, l'istanza può essere inoltrata all'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
- All'ufficio del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
- Al Giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
- Al Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE UNITAMENTE ALL'ISTANZA

Unitamente all'istanza, che dovrà necessariamente indicare:

- La richiesta di ammissione al patrocinio
- Le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
- L'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
- L'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio occorre allegare:

- Copia documento di identità e C.F. dell'istante
- Ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
- Prove e documentazione prodromica e/o atti che si intendono depositare in giudizio al fine di valutare *prima facie* la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia)

Nel caso in cui si proponga la domanda in qualità di **attore o ricorrente**, allegare l'atto di citazione o il ricorso oppure, in alternativa, la procura alle liti rilasciata dal richiedente il beneficio.

Nel caso in cui si proponga la domanda in qualità di **convenuto o resistente**, allegare l'atto di citazione o il ricorso notificato e, come atto introduttivo, copia della comparsa o memoria di costituzione oppure, in alternativa, la procura alle liti rilasciata dal richiedente il beneficio.

In caso di procedimento di **separazione consensuale o giudiziale**, allegare certificato di matrimonio; in caso di **cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento,** allegare omologa o sentenza di separazione; in caso di **modifica delle condizioni** allegare provvedimento che si intende modificare.

In caso di **opposizione, impugnazione, appello, reclamo,** allegare copia del provvedimento gravato o da gravare.

In caso di istanze presentate nella qualità di **curatore speciale, A.D.S., tutore**, allegare provvedimento di nomina.

In caso di **istanze di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea,** allegare copia della certificazione emessa dall'Autorità competente dei redditi prodotti nel Paese d'origine; l'impossibilità a produrre l'attestazione dell'Autorità consolare relativa ai redditi prodotti all'estero, può essere sopperita con il deposito della prova di avere richiesto la certificazione all'Autorità competente (a mezzo mail, PEC oppure posta) unitamente alla produzione dell'autocertificazione di tali redditi.

In caso di istanze nell'interesse di **Enti o Associazioni**, allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, copia del documento di identità del legale rappresentante e dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante in cui sia dichiarato che l'Ente o Associazione non esercita alcuna forma di attività economica e non persegue scopi di lucro.

- Documentazione reddituale oppure autocertificazione del richiedente riguardo ai propri redditi ed a quelli delle persone conviventi.

Nel caso in cui la dichiarazione dell'istante riporti un saldo inferiore ad € 6.000,00 annui, l'istante dovrà specificare con autodichiarazione le concrete modalità con le quali l'istante provvede al proprio sostentamento (sostegno dei famigliari, aiuto dei servizi sociali, ecc.).

Ai sensi del 4° comma dell'art. 76 D.P.R. 115/2002 sono previste due deroghe al principio del cumulo dei redditi dell'istante con quelli di coniuge e familiari conviventi:

a) il caso di conflitto fra gli interessi dell'istante e quelli di coniuge/familiari conviventi (tra i quali rientrano anche il procedimento di separazione consensuale e di divorzio congiunto);
b) quando l'oggetto della causa per la quale viene chiesta l'ammissione al Patrocinio sia inerente a "diritti della personalità".
Ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.P.R. 115/2002, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero di imposta sostitutiva.
La documentazione I.S.E.E. non ha rilevanza al fine di documentare la situazione reddituale.
Più specificatamente, ai fini della determinazione del reddito complessivo, si riassumono nella tabella di seguito le voci che devono computarsi per valutare l'ammissibilità dell'istanza:

Cespite	Regime di computo	Riferimenti normativi, prassi, giurisprudenza
Rendite, indennità, assegni di invalidità di lavoro	NO[1]	C.M. 31.5.1979 n. 29
Pensione e indennità di accompagnamento ciechi civili	SI	L. 27.5.1970 n. 382 a. 34, D.P.R. 29.9.1973 n. 601
Pensione e indennità di accompagnamento per altre invalidità civili	SI[2]	L. 25.5.1970 n. 381 L. 30.3.1971 n. 118 L. 21.11.1988 n. 508 D.Lgs. 23.11.1988 n. 509 C.M. 1.6.1985 n. 19 prot. 8/798 R.M. 8.5.1985 prot. 8/1439 R.M. 6.6.1978 prot. 11/1117 R.M. 7.1.1976 prot. 402225 a. 34, D.P.R. 29.9.1973 n. 601
Assegno di separazione, divorzio, annullamento a favore del coniuge	SI	aa. 155 c.c.; 5, L. 898/70; 129 c.c. a. 47, 1° co., lett. i), T.U.I.R.
Assegno di separazione, divorzio, annullamento a favore dei figli	NO	aa. 155 c.c.; 5, L. 898/70; 129 c.c. a. 3, 3° co., lett. b), T.U.I.R.
Assegno di divorzio una tantum	NO	a. 5, 8° co., L. 898/70 ord. C. Costit. 6.12.2001 n. 383 sent. C. Cass. 12.10.1999 n. 11437
Proventi da vendita di immobili pervenuti per successione o donaz.	NO	a. 81, 1° co., lett. b), T.U.I.R.
Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni o non adibiti ad abitaz. principale	SI	a. 81, 1° co., lett. b), T.U.I.R.
Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da più di 5 anni o adibiti ad abitaz. principale	NO	a. 81, 1° co., lett. b), T.U.I.R.
Proventi da vendita di immobili situati all'estero	SI	a. 81, 1° co., lett. f), T.U.I.R.
Vincite lotterie, concorsi a premi, giochi, scommesse	SI	a. 81, 1° co., lett. d), T.U.I.R. a. 30, D.P.R. 29.9.1973 n. 600
Interessi percepiti da Banche/Poste su conti correnti, libretti e certif. di deposito	SI	a. 26, D.P.R. 29.9.1973 n. 600
Proventi da partecipazione a fondi d'investimento	SI	a. 9, commi 2° e 3°, L. 23.3.1983 n. 77
Interessi da BOT, CCT, BTP	SI	a. 2, D.Lgs. 1.4.1996 n. 239

1 Contra, *Cass. 6.3.1999 n. 1934, per l'inclusione nel computo.*
2 Contra, *Cass. 1.7.2002 n. 31591, e Cass. 27.2.2002, imp. Salomone, per l'esclusione dal computo.*

Es. Genitore separato affidatario di prole, redditi propri da lavoro per Euro 8.000,00 annui, beneficiario di assegno di mantenimento per il figlio di Euro 2.000,00 annui: ammissibile (reddito posseduto rilevante: Euro 8.000,00)

- **RICHIESTA DI INTEGRAZIONE**

L'istante, qualora il C.O.A. di Viterbo lo richieda, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato e/o comunque a completare ed integrare la domanda entro 2 mesi dalla data della richiesta integrazione, ai sensi dell'art.123 D.P.R. 115/2002.